

 <b>Atto di Consiglio</b>	<h2 style="color: #008080;">Patrimonio Urbanistica - Edilizia</h2>	<b>P.G. N.: 19409/2013</b> <b>N. O.d.G.: 88/2013</b> <b>N. Archivio: 25</b> <b>Data Seduta Giunta : 12/02/2013</b> <b>Data Seduta Consiglio : 26/02/2013</b> <b>Data Pubblicazione : 28/02/2013</b>  <b>Adottato</b>
<b>Oggetto: CESSIONE IN PROPRIETA ' DI AREE COMPRESSE ALL 'INTERNO DEI PEEP DEL COMUNE DI BOLOGNA , GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE , AI SENSI DELL 'ART. 35 LEGGE N. 865/1971 E CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DELL 'ART. 18 DEL D.P.R. N. 380/2001, CON PREVISIONE DEL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELLA LEGGE N .106/2011 E LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012.</b>		
<b>Delibera con parere contabile</b> <b>- Delibera di Consiglio -</b>		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

### IL CONSIGLIO

**Premesso:**

che con la legge 28.12.1995 n. 549 (Finanziaria 1996), art. 3, commi 75 - 81, è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962 n. 167 "Piano di zona", ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 21.10.1971 n. 865, "legge di Riforma per la casa", già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della medesima legge n. 865/1971;

che, con il medesimo art. 3 (comma 77) è stato stabilito che *"il prezzo delle aree trasformate è quello determinato (a valore di mercato) dall'UTE al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati"*;

che, con la successiva legge finanziaria del 1997, n. 662 del 23 dicembre 1996, è stato modificato il criterio di determinazione del prezzo di cessione (di cui all'art. 3 comma 77 della legge 549/95) prevedendo, all'art. 3, comma 61 della legge 662/97, quello stabilito dall'art. 5 bis della legge n. 359 dell'agosto 1992 (valore di esproprio) con esclusione della riduzione del 40% ivi prevista;

che, con successiva Legge del 23.12.1998 n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", sono stati previsti ed individuati, ex art. 31, commi 45-50, i criteri e le modalità di trasformazione in proprietà dei diritti di superficie ;

che, in particolare, il comma 48 della suddetta legge n. 448/1998, prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. In ogni caso, il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47;

che, con Delibera di Consiglio O.d.G. n. 179 del 17 maggio 1999 PG 59075/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata, relativa alle convenzioni stipulate negli anni dal 1977 al 1996, per le quali si è proceduto alla stipulazione notarile degli atti di estinzione del diritto di superficie;

che, con successiva Delibera di Giunta Progr.n. 20 del 5 febbraio 2008, P.G.n 21741/2008 è stata estesa la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei PEEP del Comune di Bologna, stipulate tra il Comune di Bologna ed ACER (ex IACP), richiamando in ogni sua parte la delibera di Consiglio O.d.G. n. 179/99, sopra citata;

che, sempre con atto di Giunta Progr. n.112 del 15 aprile 2008, P.G.n 80718/2008 l'Amministrazione comunale ha deliberato la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei PEEP del Comune di Bologna, stipulate tra il Comune di Bologna e il Demanio dello Stato, richiamando in ogni sua parte la delibera di Consiglio O.d.G. n. 179/99, sopra citata;

che, con atto di Consiglio O.d.G. n. 192 del 3 novembre 2008, P.G.n 240114/2008 è stata deliberata la cessione in proprietà delle aree comprese nei PEEP già concesse in diritto di superficie, ai sensi dell' art. 35 della legge n. 865/71, per le convenzioni stipulate nel corso dell'anno 1997;

#### **Rilevato:**

che, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71, prevedono i criteri di determinazione e revisione dei prezzi di vendita, dei canoni di locazione degli alloggi, la definizione dell'utenza, la prelazione in capo ai Comuni per le cessioni successive alla prima, le sanzioni per le inadempienze, la durata del diritto di superficie per 99 anni e, in caso di rinnovo, la determinazione del relativo corrispettivo;

che, in osservanza delle leggi nr. 549/1995, 662/1996 e n. 448/1998, sopra citate, l'Amministrazione Comunale ha da tempo avviato le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP, con conseguente eliminazione dei vincoli previsti nelle originarie convenzioni;

#### **Considerato:**

che il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011 ha aggiunto alla normativa sopracitata il comma 49-bis, secondo il quale " *i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, N.179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del*

*comma 48 del presente articolo (dell'art. 31). La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";*

che, successivamente, la Legge 24 febbraio 2012 n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2012, portante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20.12.2011 n. 216, all'art. 29 comma 16 - undecies, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stabilita dai Comuni;

che, con l'inserimento del comma 49-ter, le disposizioni di cui al comma 49 bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;

**Precisato:**

che il vincolo di inalienabilità quinquennale (5 anni) degli alloggi e loro pertinenze, è riferito agli immobili che abbiano usufruito di finanziamento agevolato ;

che, per gli alloggi che non abbiano usufruito di finanziamento agevolato, nel periodo intercorrente dal 1° al 20° anno, come previsto nelle convenzioni già stipulate, gli alloggi e i loro accessori possono essere ceduti solo a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi sulla base del prezzo di prima cessione rivalutato, previa richiesta dell'esercizio di prelazione all'Amministrazione Comunale;

che il predetto comma 49 bis subordina la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, N.179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 dell'art. 31;

che il comma 47 dell'art. 31 della Legge n. 448/98, prevede che la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà sulle aree possa avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 della medesima legge.

**Tenuto conto:**

che il medesimo comma 48 dell'art. 31 della Legge n. 448/98 prevede un corrispettivo pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,

escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree;

che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'art. 5-bis commi 1 e 2 del D.L. 333/92 e dell'art. 37, comma 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (T.U.in materia di espropriazione per pubblica utilità), che disciplinavano le suddette modalità di calcolo del valore della indennità di espropriazione, si è determinato un vuoto normativo per l'impossibilità di ricorrere al disposto dell'art. 31, comma 48 della Legge 448/1998, in quanto fondato su norme soppresse;

che, successivamente, la delibera della Corte dei Conti n.22 in data 14 aprile 2011, ha stabilito il seguente orientamento: *"....il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà su aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n.167, o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71, deve essere determinato dai Comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del sessanta per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione, ovvero all'art. 37, comma 1 e 2 del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. In ogni caso il costo dell'area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47 "*(dell'art. 31 della Legge n.448/1998).

**Preso atto** che il corrispettivo da calcolare per la cessione del diritto di superficie delle aree P.E.E.P. per la liberazione dei vincoli deve essere determinato in base all'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998, in combinato disposto con l'art. 37, comma 1, del DPR n. 327/2001, come modificato dalla legge 244 del 2007.

#### **Considerato :**

che si assiste negli ultimi anni ad un orientamento generale da parte dei Comuni volto ad attuare procedure, a titolo oneroso, per pervenire alla cancellazione di tutti i vincoli PEEP, compreso quello del prezzo massimo di cessione, in modo da permettere la vendita o locazione degli alloggi a prezzo di libero mercato, senza dover attendere la scadenza delle convenzioni;

che, con particolare riferimento al presupposto relativo alla quantificazione del corrispettivo da stabilirsi a cura dei Comuni, così come previsto dall'art. 29 comma 16-undecies della Legge n.14 del 24 febbraio 2012, la determinazione della percentuale di corrispettivo da applicarsi è essenziale nell'economia di funzionamento della norma; pertanto, il singolo ente locale, motivando in base all'interesse pubblico, può "volontariamente" recepire la suddetta disciplina sulla base di proprie valutazioni discrezionali, ma pur sempre con i limiti derivanti, nell'autonomia negoziale dell'ente, dall'esigenza di operare nell'interesse pubblico;

che, sulla base di questo orientamento, sono pervenute al Settore Patrimonio, numerose richieste affinché l'Amministrazione Comunale valuti la possibilità di poter eliminare il vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione ed ogni altro vincolo

che limiti la circolazione di detti immobili nel libero mercato, al fine di perseguire l'obiettivo della legge, ovvero di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari;

che tale nuovo orientamento è senz'altro riconducibile all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai Comuni, anche in settori non disciplinati dalla legge, a patto che l'Ente locale possa dimostrare che lo strumento negoziale privatistico utilizzato sia efficace e produttivo per lo scopo pubblicistico che il Comune è chiamato a perseguire e, pertanto, tale autonomia sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo finanziario che sottende le recenti modifiche legislative sopra citate;

#### **Ritenuto, pertanto, di procedere:**

-alla soppressione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, contemplati nelle originarie convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71 e degli art. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, come previsto dal comma 49-bis nonché dal 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/98, come modificato dalla Legge n. 106/2011, dando la possibilità, a chi ne farà richiesta, di liberalizzare alla logica del libero mercato la vendita o la locazione e di svincolare quindi dall'obbligo del possesso di appositi requisiti soggettivi e temporali, il tutto a condizione che:

- a) siano decorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
- b) venga presentata apposita istanza dal singolo o più proprietari;
- c) sia effettuato il versamento di un importo calcolato come previsto all'art. 31 comma 49 bis e art. 29 comma 16 undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, per l'eliminazione dei vincoli convenzionali, con l'esclusione della durata temporale del diritto di superficie pari a 99 anni;
- d) venga rogitata una convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione, stipulata a richiesta del proprietario per un corrispettivo proporzionale alla quota millesimale, come richiamato all'art. 49 bis;

#### **Ritenuto, inoltre:**

- e) che il Comune di Bologna intende avvalersi della possibilità prevista all'art. 31 comma 47 della Legge 448/98, che prevede, su proposta del Comune medesimo ed accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi e relative pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, previo pagamento di un corrispettivo, la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, con l'eliminazione quindi del limite temporale dei 99 anni;
- f) che si preveda, nel caso di accettazione del singolo acquirente della facoltà di quanto previsto al punto e), la stipulazione di un'unica convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione, che comprenda e preveda la soppressione di tutti i vincoli come sopra descritti.

**Che per quanto sopra esposto si precederà con le seguenti modalità:**

- 1) il prezzo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n.349 del 24.10.2007, si basa sul valore venale dei terreni edificabili con riduzione del 60%, così come confermato dalla delibera della Corte dei Conti a Sezioni Unite n. 22 del 14 aprile 2011;
- 2) la cancellazione anticipata dei vincoli convenzionali viene stabilita con corresponsione del 50% del valore calcolato ai sensi del "comma 48", art. 31 Legge

n.448/1998, riferito agli anni residui di convenzione, come proposto nel riferimento dell'U.I.Tecnica del Settore Patrimonio P.G.n. 18964 del 28 gennaio 2013, allegato quale parte integrante alla presente delibera;

3) per quanto concerne le convenzioni previste dall'art. 18 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380, viene stabilito che la cancellazione anticipata dei vincoli convenzionali, avvenga con la corresponsione del **42,5%** del valore calcolato ai sensi del "**comma 48**", art. 31 Legge n.448/1998, riferito agli anni residui di convenzione, così come proposto nel medesimo riferimento tecnico P.G.n. 18964/2013, allegato;

#### **Confermato:**

che, per quanto attiene alle disposizioni previste per l'ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici, valgono le disposizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1150 del 27 luglio 2007, pubblicata sul BUR n. 122 del 6 agosto 2007; tali disposizioni riguardano unicamente i casi di recesso anticipato dagli obblighi convenzionali di durata ventennale, fatti salvi diversi maggiori termini derivanti dalle leggi di finanziamento, per i soggetti che abbiano beneficiato di contributi pubblici per l'acquisto di alloggi. Tale recesso è subordinato alla restituzione alla Regione Emilia Romagna del contributo ricevuto.

#### **Dato atto:**

che, con deliberazioni consiliari O.d.G. n. 179/99, O.d.G. n. 163/99 e O.d.G. n. 326/2000, sono stati previsti i corrispettivi da pagare al Comune per la conversione dei diritti di superficie in proprietà delle aree PEEP validi per le istanze fino al 31.12.2002;

che, con deliberazione consiliare OdG n. 283 del 21.12.2002, si è stabilito che i corrispettivi relativi alle istanze presentate successivamente al 30.04.2003, riferiti agli interventi PEEP ricompresi nelle delibere sopra citate, dovranno essere aggiornati con variazioni Istat-Vita riscontrate a partire dal 1 maggio 2003;

che, per le successive delibere Progr. 20/2008, Progr. 112/2008 e ODG 192/2008, si è ritenuto di rivalutare i corrispettivi, determinati per ogni singolo comprensorio PEEP, anno per anno sulla base degli indici istat-vita al 31.12 di ogni anno;

che, alla luce di quanto suesposto, si rende necessario uniformare il criterio di rivalutazione dei corrispettivi determinati per ogni singolo comprensorio PEEP, riferito ad ogni delibera esecutiva sopra citata, (ad esclusione della delibera consiliare O.d. G. N. 192 del 3 novembre 2008, P.G.N.240114/2008, da revocarsi con il presente atto deliberativo), stabilendo quale unico periodo utile per la rivalutazione dei corrispettivi, il criterio base degli indici ISTAT-VITA al 31.12 di ogni anno;

**Confermato che**, per le istanze presentate per alloggi e relative pertinenze ricompresi in aree PEEP per le quali gli obblighi convenzionali ventennali siano già temporalmente scaduti, si ritengano confermati i corrispettivi, così come già previsti ed approvati nelle delibere sopra citate, ad eccezione delle rivalutazioni Istat-Vita da applicarsi anno per anno al 31.12 di ogni anno;

#### **Dato, inoltre, atto:**

che le spese inerenti e conseguenti le convenzioni di recesso anticipato dai vincoli e di trasformazioni in proprietà dei diritti di superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna;

che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili del Settore Patrimonio, del Settore Urbanistica-Edilizia e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio .

Visto inoltre il 2° comma dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Su proposta del Settore Patrimonio congiuntamente al Dipartimento Cura e Qualità del Territorio, e del Settore Urbanistica-Edilizia, congiuntamente al Dipartimento Riquilibrato Urbana;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti.

### DELIBERA

1. di riconoscere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto ;
2. di approvare i criteri individuati nel riferimento della U.I. Tecnica del Settore Patrimonio P.G.N. 18964 del 28 gennaio 2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la determinazione del corrispettivo per la cessione delle aree già concesse in diritto di superficie e per il recesso anticipato dei vincoli convenzionali ai sensi delle Leggi nn. 106/2011 e n. 14/2012;
3. di avvalersi della possibilità prevista dal comma 49 bis introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, che permette la rimozione anticipata dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione a seguito di corresponsione del **50%** del valore calcolato ai sensi del "**comma 48**", art. 31 Legge n.448/1998, per la cancellazione anticipata dei vincoli convenzionali riferiti agli anni residui di convenzione, come definito nell'allegato riferimento tecnico;
4. di avvalersi, inoltre, della possibilità, anche per le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 18 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n.380, di rimozione anticipata dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, a seguito di corresponsione del **42,5%** del valore calcolato ai sensi del "**comma 48**", art. 31 Legge n.448/1998, riferito agli anni residui di convenzione, in ossequio alle disposizioni previste dal comma 49-ter introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, come definito nel medesimo riferimento tecnico allegato;
5. di stabilire, pertanto, che i proprietari degli alloggi di edilizia convenzionata, possano, su loro specifica istanza, richiedere la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e di locazione delle stesse, nonché dei requisiti soggettivi degli acquirenti e della prelazione spettante al Comune di Bologna su ogni alienazione successiva alla prima, confermando la necessità che siano trascorsi almeno 5 anni

dalla data del primo trasferimento;

**6.** di procedere alla stipulazione delle convenzioni in forma pubblica soggetta a trascrizione, in applicazione dell'art. 49 bis introdotto dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, come dettagliatamente indicato nelle premesse;

**7.** di confermare la possibilità, già prevista dall'art. 31 comma 47 della Legge n.448/98, di procedere, su proposta del Comune di Bologna, ed accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi e relative pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, previo pagamento di un corrispettivo, alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, con l'eliminazione quindi dei limiti temporali dei 99 anni;

**8.** di prevedere, nel caso di accettazione del singolo acquirente della facoltà prevista al punto **7)**, la stipulazione di un'unica convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione, che comprenda e preveda la cancellazione anticipata dei vincoli come sopra descritti con le modalità già previste ai punti **5 e 6)**;

**9.** di procedere come sopra descritto per le aree comprese nei PEEP del Comune di Bologna, già concesse in diritto di superficie ex art. 35 legge 865/71 e di accogliere, nel contempo, le numerose richieste presentate da cittadini proprietari di alloggi realizzati in aree PEEP, mediante convenzioni stipulate tra il Comune di Bologna e le Cooperative/Imprese, dando atto che le istanze verranno evase zona per zona con priorità per i comparti per i quali sono già state presentate domande di riscatto da parte di cittadini;

**10.** di stabilire che i corrispettivi, determinati per ogni singolo comprensorio PEEP ai sensi delle leggi sopracitate per le convenzioni per le quali sono già scaduti i limiti temporali ventennali, previsti nelle originarie convenzioni, da corrispondere da parte di proprietari che presentino istanza di rimozione della durata novantannovenale del diritto di superficie, verranno rivalutati anno per anno sulla base degli indici istat-vita, a partire per tutti dall'anno 2013, dalla variazione dell'indice istat al 31.12.2012;

**11.** di revocare, per le motivazioni sopra citate la Delibera di Consiglio O.d. G. N. 192 del 3 novembre 2008, P.G.N. 240114/2008 esecutiva ai sensi di Legge relativa alla "*Cessione in proprietà di aree comprese nei Peep del Comune di Bologna, già concesse in diritto di superficie ex art. 35, Legge n. 865/71 per le convenzioni stipulate nel corso dell'anno 1997*";

**12.** di revocare parzialmente, per le motivazioni sopra citate la Delibera di Consiglio O.d.g. N. 179 del 17 maggio 1999, P.G.N.59075/1999 esecutiva ai sensi di Legge relativa alla "*Cessione in proprietà di aree comprese nel Peep del Comune di Bologna, già concesse in diritto di superficie ex art. 35, Legge n. 865/71*", limitatamente alle convenzioni inserite nello schema riepilogativo agli atti di detta delibera per le quali non sono ancora scaduti i limiti ventennali previsti nelle singole convenzioni ;

**13.** di revocare parzialmente, per le motivazioni sopra citate la Delibera di Giunta Progr. N. 20 del 5 febbraio 2008, P.G.N.21741/2008 esecutiva ai sensi di Legge relativa alla "*Cessione in proprietà di aree comprese nel Peep del Comune di Bologna, già concesse in diritto di superficie ex art. 35, Legge n. 865/71.Estensione alla convenzioni tra Comune e Acer (ex IACP) delle modalità e dei criteri previsti nella deliberazione OdG. N. 179/99*", limitatamente alle convenzioni per le quali non sono

ancora scaduti i limiti ventennali previsti nelle singole convenzioni ;

14. di concedere, se richiesta, la dilazione di pagamento mediante rateizzazione settennale al tasso d'interesse legale per corrispettivi non inferiori ad Euro 30.000,00, precisando che tali pagamenti dovranno essere garantiti da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, la cui costituzione preveda oneri unicamente a carico degli acquirenti;

15. di dare mandato ai Dirigenti o loro Delegati dei Settori Patrimonio e Urbanistica-Edilizia, che stipuleranno in nome e per conto del Comune, di inserire negli atti pubblici notarili - fatta salva la sostanza del presente provvedimento - tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i loro aspetti gli atti stessi, con facoltà di provvedere pertanto in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili curando la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nelle descrizioni catastali dei medesimi, nonchè nell'individuazione dei soggetti costituenti controparte, a precisare e ripartire superfici e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito;

16. che le spese inerenti e conseguenti tutti gli atti pubblici sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna ;

17. di stabilire che, con successivi provvedimenti dei Direttori competenti dei Settori Patrimonio e Urbanistica-Edilizia si procederà all'assunzione delle determinazioni dirigenziali necessarie per l'accertamento contabile delle relative entrate e per la stipulazione delle convenzioni.


Il Capo Dipartimento  
Marika Milani




Il Direttore del Settore  
Mauro Bertocchi



La Direttrice del Settore  
Raffaella Bruni



Il Capo Dipartimento  
Claudio Paltrinieri



**Documenti allegati (parte integrante):**



Riferimento U.I.Tecnica Settore Patrimonio P.G.N.18964 del 28.01.2013.pdf

**Documenti in atti :**